

2013 - DIOCESI DI LIVORNO

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

STATUTO

Art. 1 Il Consiglio Pastorale Diocesano (in seguito denominato CPD) della Chiesa livornese è un organo ecclesiale di partecipazione composto da fedeli - chierici, religiosi/e e laici.

Il CPD rappresentando l'Assemblea Sinodale Diocesana (ASD), ed essendo organo esecutivo di quest'ultima, è chiamato ad attuarne le strategie pastorali proposte in comunione con il Vescovo Diocesano.

Art. 2 Presidente del CPD è il Vescovo, "visibile principio e fondamento di unità nella sua Chiesa particolare" (LG n. 27)

Art. 3 In particolare sono compiti del CPD:

- elaborare gli orientamenti diocesani annuali e o pluri annuali alla luce delle linee emerse dall'Assemblea Sinodale Diocesana e accolte dal Vescovo
- dovrà inoltre seguire e accompagnare l'attuazione dei medesimi Orientamenti Pastoral
- suggerire al Vescovo i temi e i tempi per la convocazione dell'Assemblea Sinodale Diocesana

(cfr. CDC nn. 511.512.513.514 e Direttorio dei Vescovi).

STRUTTURA

Art. 4 Il CPD si articola in Consiglio, Commissioni e Giunta.

CONSIGLIO

Art. 5 Il Consiglio è presieduto dal Vescovo o da un suo delegato.

Art. 6 Fanno parte del Consiglio membri "ratione officii", membri eletti dall'Assemblea Sinodale Diocesana e membri nominati dal Vescovo.

Art. 7 Sono membri "ratione officii":

- il Vicario Generale
- un presbitero per vicariato eletto in rappresentanza dei confratelli
- un diacono permanente eletto dalla Comunità Diaconale
- i rappresentanti diocesani dei religiosi
- il segretario della Consulta per le aggregazione laicali
- Il Presidente dell'Azione Cattolica Diocesana

Art. 8 L'Assemblea Sinodale Diocesana elegge al suo interno 15 membri laici.

Al termine del mandato del Consiglio Pastorale Diocesano (CPD), il quale rimane in carica 5 anni, il Vescovo indice le elezioni secondo le disposizioni del regolamento elettorale. Le elezioni dei membri eletti del CPD svolgono in composizione vicariale ed in proporzione agli abitanti di ogni vicariato:

- il primo Vicariato elegge due membri
- il secondo Vicariato elegge tre membri
- il terzo Vicariato elegge tre membri
- il quarto Vicariato elegge tre membri
- il quinto Vicariato elegge tre membri
- il sesto Vicariato elegge un membro

Risultano eletti al CPD coloro che ricevono la maggioranza semplice dei voti.

Art. 9 Ogni membro eletto è tenuto a garantire la presenza per l'intera durata della legislatura del CPD.

Art. 10 Il Vescovo potrà chiamare a far parte del Consiglio 6 membri del Popolo di Dio.

Art. 11 Il CPD riunito in Consiglio:

- a) esamina e discute i punti all'ordine del giorno, illustrati a voce o per iscritto dai proponenti;
- b) demanda, se necessario, lo studio e la definizione dei problemi a Commissioni di lavoro appositamente costituite, indicando loro le linee essenziali e i temi di lavoro;
- c) decide sulle conclusioni proposte dalle Commissioni.

LE COMMISSIONI DEL CPD

Art. 12 Le Commissioni del CPD sono temporanee e costituite su indicazione del Consiglio in ragione di particolari situazioni o problematiche pastorali che il CPD è chiamato ad affrontare. Al momento della costituzione di una Commissione, il Consiglio provvederà ad indicarne anche i criteri di formazione e le modalità di lavoro e di intervento.

LA GIUNTA

Art. 13 La Giunta è un organo collegiale composto da cinque membri.

Art. 14 Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza semplice, cinque membri della Giunta. Il Vescovo nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra i membri della Giunta.

Art. 15 Spetta alla Giunta:

- a) convocare il Consiglio su mandato del Vescovo;
- b) formulare l'Ordine del Giorno di ogni sessione del CPD, su indicazione del Consiglio e del Vescovo;
- c) coordinare e seguire il lavoro delle Commissioni;
- d) raccogliere la documentazione dei vari studi e del lavoro svolto dal CPD e dalle Commissioni;
- e) informare i fedeli delle iniziative e delle conclusioni del CPD;
- f) redigere il verbale di ogni seduta del CPD che deve essere letto ed approvato nella seduta successiva, e vigilare sul rispetto delle norme del presente Statuto, affinché tutte divengano operanti;
- g) i documenti e le deliberazioni dovranno essere pubblicati sul Bollettino Diocesano.

Alla Giunta del CPD compete anche l'ufficio di segreteria dell'Assemblea Sinodale Diocesana.

Art. 16 Il Vescovo, nell'impossibilità di convocare il CPD, in presenza di urgenti scelte operative su problemi e situazioni pastorali, potrà convocare e consultare la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. I membri eletti e nominati dal Vescovo del Consiglio Pastorale Diocesano durano in carica per un quinquennio. Al termine del quinquennio tutti i membri decadono. Nessuno può essere eletto per più di un quinquennio allo stesso titolo.

2. I membri "ratione officii" quando decadono dal loro incarico, sono sostituiti da coloro che subentrano nel medesimo ufficio.

3. Si è membro del Consiglio ad un solo titolo; le eventuali opzioni devono essere comunicate al Vescovo tramite la Giunta.
4. Il Consiglio Pastorale Diocesano si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno. Si riunisce inoltre su indicazione del Vescovo.
5. L'ordine del giorno, prima, ed una sintesi del lavoro svolto, dopo, dovranno essere sollecitamente pubblicizzati con apposito comunicato ufficiale della Giunta.
6. Il Consiglio Pastorale Diocesano, di norma, adotta il metodo del confronto sui temi in argomento prima suddividendosi in gruppi di lavoro aggregati secondo criteri di competenza, successivamente nel Consiglio.
7. Possono proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno tramite la Giunta, i membri del Consiglio Pastorale Diocesano. Il Consiglio, in apertura di seduta, può chiedere la modifica dell'ordine dei punti all'Ordine del Giorno.
8. L'ordine del giorno viene inviato ai membri del Consiglio Pastorale Diocesano almeno dieci giorni prima della data di convocazione, per le sessioni ordinarie; almeno cinque giorni prima della convocazione, per le sedute straordinarie.
9. Il Consiglio, presieduto dal Vescovo o da un suo delegato, è validamente costituito se è presente, in prima convocazione, la metà dei suoi membri; in seconda convocazione se è presente 1/3 dei membri del Consiglio.
10. La maggioranza per le votazioni è della metà più uno dei presenti. E' richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti quando il Vescovo lo ritenga opportuno.
11. Di norma il voto è espresso in forma palese; per le votazioni riguardanti le persone il voto è segreto.
12. I membri che senza giustificazione sono assenti alle sedute del CPD saranno sollecitati dalla Giunta e, se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, automaticamente decadono e dovranno essere sostituiti dal primo dei non eletti.
13. Il Vescovo accoglie le proposte che il Consiglio Pastorale Diocesano presenta e le rende esecutive per tutta la comunità diocesana. In caso contrario le proposte tornano al Consiglio, con le osservazioni del Vescovo, per essere ulteriormente discusse.

NORME DI APPLICAZIONE

14. Quando la sede episcopale è vacante o impedita, il CPD è sospeso finché il nuovo Vescovo Diocesano non decreti che essa debba essere continuato.
15. La partecipazione alle attività dell'CPD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese di funzionamento dell'CPD sono a carico della Diocesi.
16. Le presenti norme sono valide per la durata di un quinquennio a partire dalla data di promulgazione da parte del Vescovo. Il Consiglio Pastorale Diocesano, su proposta del Vescovo e della Giunta, può procedere alla modifica del presente Regolamento durante il quinquennio, o semplicemente alla stesura delle nuove norme, con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI 15 MEMBRI LAICI
RAPPRESENTANTI DELLE PARROCCHIE
AL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO**

Art 1

Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) è costituito da membri di diritto - membri laici in rappresentanza delle parrocchia eletti dall'Assemblea Sinodale Diocesana (ASD)- membri nominati dal Vescovo.

Art 2

I membri di diritto accedono al CPD secondo le indicazioni dello Statuto.
Il Vescovo nomina tra i membri dell'ASD sei consiglieri al CPD.

Art 3

Sono elettori attivi tutti i membri effettivi dell'ASD.
Possono candidarsi per l'elezione dei 15 membri laici, esclusivamente i rappresentanti delle Parrocchie nell'ASD.

Art 4

Prima della scadenza del CPD, il Vescovo invita i Vicari foranei a predisporre, all'interno dei vicariati, le liste delle persone candidate.
Il numero dei candidati presenti nelle liste deve essere superiore ai membri eleggibili secondo le disposizioni dell'Art 6 bis dell'ASD.

Art 5

Le votazioni per eleggere i 15 membri laici al CPD si tengono, normalmente, durante una sessione dell'ASD.

Art 6

L'ASD si divide in 6 circoscrizioni elettorali coincidenti con i sei vicariati.
I membri chierici ed i seminaristi votano nel vicariato dove operano pastoralmente.
I membri rappresentanti delle parrocchie e i membri nominati dal Vescovo votano nel vicariato nel quale si trova la propria parrocchia di residenza o di elezione.
I membri rappresentanti degli Istituti religiosi o Società di Vita Apostolica, Associazioni e movimento operanti al livello diocesano fanno riferimento al proprio vicariato.
I membri rappresentanti degli Istituti religiosi o Società di Vita Apostolica, Associazioni e movimento operanti esclusivamente al livello vicariale votano dove l'Istituto religioso, Società di Vita Apostolica, Associazioni e Movimento opera pastoralmente.

Art 7

Le operazioni di voto e di scrutinio sono predisposte dalla giunta uscente del CPD.

Art 8

Risultano eletti al CPD coloro che ricevono la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

Art 9

Per tutto ciò che non è contemplato in questo regolamento elettorale si fa riferimento alle norme del Codice di diritto canonico relative alle elezioni.